



Regione Siciliana

ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA  
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLO SVILUPPO RURALE E TERRITORIALE

**AREA 2 "TRASPARENZA, LEGALITÀ E CONTENZIOSO"**

**Il Dirigente dell'Area 2**

**VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;

**VISTA** la L.R. 8 luglio 1977, n. 47 "Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione Siciliana;

**VISTO** la legge Regionale 6 aprile 1996, n. 16 "Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione" e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTA** la L. R. 15/05/2000, n. 10 "Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impegno e di lavoro alle dipendenze della Regione Siciliana" e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** il Decreto Legislativo n. 118 del 23 giugno 2011 recante: "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42", e s.m.i.;

**VISTI** gli artt. 26 e 27 del Decreto legislativo 14/03/2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

**VISTO** l'art. 68 della Legge regionale 19 agosto 2014, n. 21 e successive modifiche e integrazioni;

**VISTO** il D.P. n. 12 del 27/06/19 "Regolamento di attuazione del titolo II della legge regionale 16/12/2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche e integrazioni." (in GURS n. 33/2019);

**VISTA** la Legge regionale n. 9 del 15/04/2021 "*Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2021. Legge di stabilità regionale*" (in GURS n. 17/2021);

**VISTA** la Legge regionale n. 10 del 15/04/2021 "*Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2021-2023*" (in GURS n. 17/2021);

**VISTO** il D.P. Reg. n. 530/GAB del 11/03/2021 con il quale è stato adottato il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2021-2023;

**VISTO** il D.P.R. n. 2802 del 19/06/2020 con il quale il Presidente della Regione conferisce al dott. Mario Candore l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale, dell'Assessorato dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea per la durata di tre anni di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 259 del 14/06/2020;

**VISTO** il D.D.G n. 1229 del 5/8/2019, con il quale, al Dott. Fabio Donato, è stato conferito l'incarico di Dirigente responsabile dell'Area 2 "Trasparenza, Legalità e Contenzioso";

**VISTO** il D.D.G. n. 1262 del 8/8/2019, con il quale il Dirigente Generale ha delegato il Dott. Fabio Donato alla gestione dei capitoli n. 155317 e 150516;

**VISTI** gli allegati titoli esecutivi:

1. decreto ingiuntivo del Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Siracusa n. 901/2016 del 23/12/2016 R.G. n. 2587/2016 pubblicato in pari data e notificato a mezzo Pec in data 27/12/2016 presso gli uffici dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania e in data 23/3/2017 all'Assessorato Regionale Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea;
2. sentenza per l'ottemperanza del TAR Sicilia Sezione staccata di Catania - Sez. I n. 2666/2020 R.P.C. del 8/10/2020, n. 609/2020 R.R. pubblicata il 19/10/2020,

da cui risulta che l'Amministrazione regionale è stata condannata a:

a - al pagamento della **sorte capitale per risarcimento danni** pari a **€ 1.829,00** "...per il mancato svolgimento, nel 2015, di n. 25 residue giornate lavorative..." (cfr. ricorso per decreto ingiuntivo a pag. 2) **oltre** la maggior somma tra **interessi legali e rivalutazione monetaria, nonché delle spese della presente procedura** (da distrarsi ex art. 93 cpc in favore dell'avv. Francesca Greco, giusta successivo decreto correttivo di cui oltre) che liquida in **€ 259,00** di cui **€ 34,00** per spese forfettarie, oltre IVA e CPA (decreto ingiuntivo del Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Siracusa n. 901/2016 del 23/12/2016 R.G. n. 2587/2016);

b - accogliendo e confermando il suddetto titolo esecutivo, a dare esecuzione allo stesso ed al pagamento a favore del procuratore distrattario delle spese processuali e degli onorari di causa che si liquidano in complessivi **€ 1.000,00** oltre accessori come per legge (sentenza per l'ottemperanza del TAR Sicilia, Sezione staccata di Catania - Sez. I n. 2666/2020 R.P.C. del 8/10/2020, n. 609/2020 R.R.);

**VISTO** che nel ricorso per il decreto ingiuntivo la controparte richiede "...la complessiva somma di € 1829,00, oltre gli interessi legali e la rivalutazione monetaria...";

**CONSIDERATO** che per consolidata e pacifica prassi giudiziale l'attribuzione della rivalutazione si accompagna a quella degli interessi legali; quando uno dei due elementi è attribuito senza l'altro, il giudice omette il riferimento testuale a quello escluso, ex art. 429, comma 3 c.p.c.;

**CONSIDERATO** Nel decreto ingiuntivo in questione il giudice ha espressamente e testualmente fatto riferimento ad entrambi unendoli nel calcolo con la congiunzione "e" e che la dizione "oltre la maggior somma tra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria", in considerazione della prassi su specificata e del costruito della frase, fa riferimento non al singolo importo della rivalutazione o a quello degli interessi legali, ove uno esclude l'altro, ma alla somma di tali importi che costituiscono la "maggior somma" rispetto a quella precedentemente indicata di € 1829,00 pari alla sorte capitale;

**RITENUTO** che entrambi tali elementi vadano calcolati e liquidati come congiuntamente attribuiti dal giudice e confermato ed accettato dal legale di controparte;

**VISTA** la suddetta sentenza TAR che dispone il relativo commissariamento ad acta in caso d'inottemperanza del giudicato,

**CONSIDERATO** che al fine di procedere alla liquidazione e pagamento di quanto giudizialmente dovuto occorre predisporre un apposito decreto da sottoporre al vaglio della competente Ragioneria,

**VISTE** le parcelle proforma prodotte dal difensore distrattario e antistatario, avv. Francesca Greco, ove il legale dichiara di trovarsi in regime fiscale forfettario agevolato, che quindi l'operazione non è soggetta a IVA

perché effettuata ai sensi dell'art. 1 commi 54-89 Legge n. 190/2014, e che detto compenso non è soggetto a ritenuta d'acconto ai sensi dell'art. 1 comma 67 Legge n. 190/2014;

VISTI i prospetti di calcolo giustificativi delle somme giudizialmente dovute predisposti dall'Area 2;

**CONSIDERATO** che il legale di controparte è espressamente distrattario per le somme di spettanza per come definito dal TAR di Catania con la detta sentenza n. 2666/2020 e dal Tribunale di Siracusa giusta decreto di correzione del Giudice del Lavoro del 5/8/2017 n. 2587/2016 R.G.;

**CONSIDERATO** che il rimborso forfettario delle spese generali pari al 15% è sempre riconosciuto ex lege ex artt. 13 comma 10 legge 247/2012 e 2 comma 2 D.Min. Giustizia n. 55 del 10/03/2014 in GURI n. 77/2014 anche a prescindere da una espressa indicazione in sentenza (ex pluris Cass. Civ. sent. n. 17046/2015, Cass. sent. nn. 23053/2009 e 8512/2011);

**RITENUTO** che la ritenuta d'acconto non vada applicata alle spese legali riconosciute per i due gradi di giudizio, giuste dichiarazioni contenute nelle parcelle pro forma presentate dall'Avvocato Francesca Greco, sopra citata;

**CONSIDERATO** che il ricorrente percipiente è lavoratore forestale e come tale deve ricevere le somme giudizialmente dovute in virtù di tale sua qualità ed in considerazione del suo rapporto di lavoro intercorrente con l'Amministrazione regionale;

**RITENUTO** che la ritenuta d'acconto non vada applicata alle somme giudizialmente dovute al ricorrente in relazione al rapporto di lavoro poiché il danno il cui risarcimento gli è riconosciuto con il relativo decreto ingiuntivo rientra nel novero del danno patrimoniale e più precisamente va inquadrato come "danno emergente" ossia la diminuzione patrimoniale provocata dall'illecito o dall'inadempimento ex art. 1223 c.c.;

**OSSERVATO** che nel caso de quo il risarcimento scaturisce dal mancato svolgimento di varie giornate lavorative ed il danno è quantificabile in misura pari alle retribuzioni non corrisposte, derivando dal mancato parziale rispetto del contratto di lavoro e quindi dalla sua violazione;

**CONSIDERATO** che in questi casi il risarcimento previsto dal giudice del lavoro, per pacifica dottrina e giurisprudenza, ha funzione e natura esclusivamente e meramente ristoratrice della sfera patrimoniale, fattispecie del c.d. "danno emergente", e non anche la differente ed eventualmente ulteriore sostitutiva o integrativa del reddito, fattispecie del c.d. "lucro cessante", e che l'indicazione di diverse mensilità di retribuzione costituisce solo il riferimento ad un parametro numerico, per la quantificazione del danno;

**CONSIDERATO** che dal disposto dell'art. 6 comma 2 del D.P.R. 917/86, Testo Unico sulle Imposte sui Redditi, per la medesima pacifica dottrina e giurisprudenza, si ricava che,

- sono soggette a tassazione le indennità percepite anche a titolo di risarcimento dei danni, solo allorquando, restando sempre imponibili le somme corrisposte al fine di sostituire mancati guadagni sia presenti che futuri del soggetto danneggiato percipiente, abbiano una funzione sostitutiva o integrativa del reddito, c.d. "lucro cessante";

- mentre non assumono rilevanza reddituale, e non sono quindi tassabili, le indennità o risarcimenti con funzione reintegrativa del patrimonio o per risarcire la perdita economica subita dal patrimonio stesso, c.d. "danno emergente": "*...in tale evenienza, infatti, viene meno il presupposto impositivo dal momento che l'indennizzo assume un carattere risarcitorio del danno alla persona del soggetto leso e manca una qualsiasi funzione sostitutiva o integrativa di eventuali trattamenti retributivi*" (Agenzia delle Entrate con la risposta all'interpello numero 27 del 6 febbraio 2020) come anche già specificato e confermato ex multis dalla Direzione Centrale Normativa e Contenzioso dell'Agenzia delle Entrate con proprie risoluzioni nn. 106/E del 22/4/2009 e 356/E del 7/12/2007;

**CONSIDERATO** che l'art. 73 comma 1 lettera a) del D. L.vo n. 23/6/2011 n. 118 prevede il riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio delle Regioni, nascenti, come nel caso di specie, da sentenze esecutive, essendo oltretutto giunti alla definizione del giudizio di ottemperanza con l'emissione della relativa sentenza;

**CONSIDERATO** che sul capitolo 155317 "Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori, nonché per l'assistenza legale ai dipendenti ed ai pubblici amministratori (spese obbligatorie) (parte ex capp. 10685 e 14239)" possono gravare le somme in argomento, aventi tutte natura di "risarcimento danni" (quanto alla sorte capitale, come anche specificato nei suddetti titoli esecutivi) e di rimborso di "spese legali e giudiziarie nei contenziosi", anch'esse ricadenti nelle "Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori" possono quindi essere imputate allo stesso cap. 155317, rientrando la liquidazione delle stesse tra le competenze per quest'area giusta D.P.R.S. n. 12 del 27/06/19 (in GURS n. 33/2019): "...Liquidazione delle sentenze passate in giudicato, decreti ingiuntivi esecutivi, pignoramenti e atti transattivi e di conciliazione, **nonché** spese legali e giudiziarie nei contenziosi. Rimborsi...";

**VALUTATO** che debba, per il caso di specie, procedersi a dare esecuzione ai suddetti titoli esecutivi, facendo gravare sul cap. 155317 "Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori, nonché per l'assistenza legale ai dipendenti ed ai pubblici amministratori (spese obbligatorie) (parte ex capp. 10685 e 14239)" sia le somme per sorte capitale ed accessori che quelle per le correlate **spese legali e giudiziali ed accessori** attraverso l'emissione di speciali ordinativi di pagamento in conto sospeso come oltre specificato;

**VISTA** la scheda della partita debitoria trasmessa al Dipartimento del Bilancio e Tesoro per il tramite della Ragioneria Centrale dell'Assessorato Reg.le dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea con la nota prot. n. **36193** del **17/5/2021**;

**RITENUTO** di dover procedere alla liquidazione ed al pagamento, a mezzo di emissione di speciali ordinativi di pagamento in conto sospeso delle somme giudizialmente dovute, a favore dei creditori:

- **Sig. SORRENTINO Giovanni** nato a [redacted] per complessivi € **1.919,08** (euro millenovecentodiciannove/08);

- **Avv. GRECO Francesca**, nata a [redacted] [avv.francescagreco@pec.ordineavvocaticatania.it](mailto:avv.francescagreco@pec.ordineavvocaticatania.it), per complessivi € **1.504,46** (euro millecinquecentoquattro/46);

ed esattamente della complessiva somma lorda di € **3.423,54** (euro tremilaquattrocentoventitre/54), così come definita nei termini e con le modalità previste dai suddetti titoli esecutivi e come di seguito ripartita (vedi prospetti allegati):

	natura somma giudiz. dovuta	importo	note	ulteriori note	percettori	capitolo
1	sorte capitale	€ 1.829,00	vedi decreto ingiuntivo		SORRENTINO Giovanni	155317
2	interessi legali e rivalutazione su sorte capitale	€ 90,08	di cui € 62,19 per rivalutazione e € 27,89 per interessi	dal 1/12/2015 al 31/2/2021 - vedi anche prospetto interessi legali di Area 2 / sito web avv. Andreani	come sopra	155317

	TOTALE:	<b>€ 1.919,08</b>		come sopra	155317
<b>3</b>	spese giudiziali e compensi legali come in titoli esecutivi	<b>€ 1.504,46</b>	vedi anche prospetto spese legali di Area 2, come da titoli esecutivi	a legale distrattario	GRECO avv. Francesca 155317
	<b>totale</b>	<b>€ 3.423,54</b>			

da imputare sul Capitolo di spesa **155317**, Codice SIOPE U.1.10.05.04.001, Esercizio Finanziario 2021 e da versare rispettivamente a favore dei creditori, di seguito e già infra indicati, nelle misure di seguito specificate, mediante accredito sui rispettivi conti correnti, come a fianco di ciascuno appresso indicato:

- **€ 1.919,08** (euro millenovecentodiciannove/08) in favore del **Sig. SORRENTINO Giovanni**, come sopra individuato, sul conto corrente codice IBAN: [REDACTED] ed intestato allo stesso;
- **€ 1.504,46** (euro millecinquecentoquattro/46) in favore dell'**Avv. GRECO Francesca** come sopra individuato, sul conto corrente codice IBAN: [REDACTED] ed intestato alla stessa;

Tutto ciò premesso e considerato, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge sulla contabilità generale dello Stato,

#### DECRETA

**Art. 1)** In conformità alle premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, ed a quanto stabilito dal combinato disposto dei seguenti titoli esecutivi:

1. decreto ingiuntivo del Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Siracusa n. 901/2016 del 23/12/2016 R.G. n. 2587/2016 pubblicato in pari data;
2. sentenza per l'ottemperanza del TAR Sicilia Sezione staccata di Catania - Sez. I n. 2666/2020 R.P.C. del 8/10/2020, n. 609/2020 R.R. pubblicata il 19/10/2020,

**di provvedere ed autorizzare alla liquidazione ed al pagamento**, mediante ***emissione di speciali ordinativi di pagamento in conto sospeso***, della complessiva somma di **€ 3.423,54** (euro tremilaquattrocentoventitre/54), così come definita nei termini e con le modalità previste dai suddetti titoli esecutivi e come di seguito ripartita (vedi anche prospetti allegati) **in favore dei creditori** di seguito e già infra indicati, nelle misure di seguito specificate, sui rispettivi conti correnti, come a fianco di ciascuno appresso indicato:

- **Sig. SORRENTINO Giovanni** nato a [REDACTED], per complessivi **€ 1.919,08** (euro millenovecentodiciannove/08), mediante accredito sul conto corrente codice IBAN: [REDACTED] ed intestato allo stesso,
- **Avv. GRECO Francesca**, nata a [REDACTED], per **€ 1.504,46** (euro millecinquecentoquattro/46), mediante accredito sul conto corrente bancario codice IBAN: [REDACTED] ed intestato alla stessa,

tutte somme, come dal superiore prospetto complessivo riportato nelle premesse, da far gravare sul Capitolo di spesa **155317**, Codice SIOPE U.1.10.05.04.001, per l'Esercizio Finanziario 2021.

**Art. 2)** I dati personali in possesso del Dipartimento Sviluppo Rurale e Territoriale e necessari per l'emissione di questo decreto verranno trattati ai sensi del regolamento privacy U.E. 2016/679 così come da informativa pubblicata sul sito del Dipartimento.

Il presente decreto è trasmesso al responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti sul sito istituzionale, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione on-line, ai sensi dell'art. 68 della L.R. n. 21/2014 e s.m.i. .

Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale dell'Assessorato della Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea per gli adempimenti di competenza.

*Con la sottoscrizione digitale del presente decreto si dichiara che tutti i documenti propedeutici all'impegno, liquidazione e pagamento, ove non firmati digitalmente, sono copia conforme all'originale conservati presso l'Area 2 di questo Dipartimento, nel rispetto anche della Circolare n. 10/2020 prot. n. 22882 del 12.5.2020, del Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro - Ragioneria Generale della Regione - Unità di Staff 1 "Coordinamento, Monitoraggio dell'Attività del Dipartimento e valutazioni" in tema di "Dematerializzazione dei flussi documentali con le Ragionerie Centrali"*

Palermo, **24/5/2021**

**IL DIRIGENTE DELL'AREA 2**  
*f.to (avv. Fabio Donato)*

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 c.2 D.L.vo n. 39/1993*